

TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione seconda

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva osserva quanto segue.

Il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato da Gaetano integra sostanzialmente una impugnazione dell'ordinanza in data 20/8/2020 con la quale il G.E., nell'ambito di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. relativa al decreto di trasferimento dell'immobile de quo, ha rigettato l'istanza di sospensione e fissato il termine per l'inizio del giudizio di merito ex art. 618 comma secondo c.p.c..

Tale provvedimento del G.E. è stato censurato dal ricorrente nella parte in cui ha negato l'applicabilità dell'art. 54 ter del DL 18/2020 e nella parte in cui non ha preso in considerazione la richiesta di sospensione della liberazione dell'immobile ex art. 103 comma 6 del DL 18/2020 e succ. mod. (v. pag. 3 del ricorso introduttivo).

Pur dovendosi riconoscere che è discussa l'ammissibilità del reclamo cautelare avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 618, comma secondo, primo inciso, c.p.c., è un fatto che la Suprema Corte si è pronunciata in senso positivo già dal 2010 (Cass. Civ. 8/5/10 n. 11243 poi confermata da Cass. Civ. Sez. III 30/8/11 n. 17791).

A tale indirizzo si ritiene di aderire.

Come è stato osservato, il dato normativo (art. 624 comma secondo c.p.c.), sancendo espressamente la reclamabilità dei soli provvedimenti sospensivi adottati in pendenza delle opposizioni proposte ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., non chiarisce il punto della reclamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c. del provvedimento sulla sospensiva reso a seguito della proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma non pare dubitare che l'ordinanza che in tal caso accoglie o (come nel caso di specie) rigetta l'istanza di sospensione è in tutto analoga, dal punto di vista funzionale, a quella adottata a seguito della proposizione di una opposizione all'esecuzione o di terzo all'esecuzione.

Come pure è stato osservato, conforta tale interpretazione l'ultimo comma dell'art. 624 c.p.c. che recita *“La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 618.”*



